Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N 3460

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2012

Disposizioni in materia di regolamentazione dell'acquacoltura biologica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende regolamentare l'esercizio e la pratica dell'acquacoltura biologica prevedendo una serie di iniziative utili a favorire la diffusione del metodo biologico per le produzioni di allevamento ittico realizzate sul territorio nazionale e a promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati.

L'intervento legislativo ha lo scopo di fornire un'importante opportunità per le imprese che operano nel settore dell'acquacoltura biologica, che potranno proporre sul mercato, anche internazionale, un prodotto biologico proveniente da allevamento ittico finalmente disciplinato e regolamentato.

Nel presente disegno di legge sono previsti, altresì, consistenti incentivi finanziari necessari che consentono lo sviluppo dell'acquacoltura biologica ed il suo miglioramento qualitativo.

Per realizzare le finalità della legge è prevista altresì la creazione di un elenco nazionale degli operatori dell'acquacoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'istituzione di una Commissione per le attività di acquacoltura biologica, presso lo stesso Ministero, con compiti di monitoraggio dell'attività e di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni legislative da parte degli operatori del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e campo di applicazione)

1. Lo Stato riconosce il metodo biologico per le produzioni di allevamento ittico realizzate sul territorio nazionale e concorre allo sviluppo delle attività di acquacoltura biologica attraverso la concessione di incentivi finanziari alle imprese che operano nel settore al fine di promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e regolamenta l'elenco di cui all'articolo 5 ai quali devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori dell'acquacoltura biologica.

Art. 2.

(Definizione delle attività di acquacoltura biologica)

1. Si definiscono attività di acquacoltura biologica quelle attività che si prefiggono l'obiettivo di orientare le produzioni ittiche alla protezione degli equilibri ambientali, al risparmio, alla valorizzazione della risorsa idrica ed al benessere degli organismi allevati, a beneficio dell'ecosistema e nell'interesse dei consumatori. A tal fine l'acquacoltura biologica introduce i princìpi dell'allevamento biologico nei sistemi acquatici.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, identifica con proprio decreto le specifiche attività di acquacoltura biologica oggetto di regolamentazione.

Art. 3.

(Commissione per le attività di acquacoltura biologica)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione per le attività di acquacoltura biologica, di seguito denominata «Commissione». Il decreto medesimo stabilisce la composizione della Commissione, di durata triennale, avendo cura di inserire i rappresentanti delle associazioni dei produttori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 4.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) coordina e promuove la diffusione delle attività di acquacoltura biologica ed effettua l'analisi della realtà nazionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati attinenti il settore dell'acquacoltura;

b) promuove attività di studio e ricerca delle attività di acquacoltura biologica in campo nazionale ed europeo;

c) sostiene la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali, l'associazionismo per una analisi delle attività di acquacoltura biologica;

d) cura la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale di monitoraggio sui risultati dell'attività svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa;

e) definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di riconoscimento volto a contraddistinguere univocamente i prodotti dell'acquacoltura biologica per l'etichettatura, l'immissione in commercio e la pubblicità;

f) approva i criteri, le modalità di controllo e di revoca del riconoscimento del metodo biologico in caso di infrazioni;

g) definisce i requisiti minimi per il riconoscimento del metodo biologico per le produzioni di allevamento ittico realizzate sul territorio nazionale, verifica il possesso dei requisiti richiesti agli operatori delle attività di acquacoltura biologica per l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Elenco nazionale degli operatori delle attività di acquacoltura biologica)

1. L'elenco nazionale degli operatori dell'acquacoltura biologica, di seguito denominato «elenco nazionale» è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene su richiesta dell'operatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi della lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 4; la concessione di tale autorizzazione è subordinata ad un regime di controllo e certificazione dei processi produttivi e dei prodotti, effettuato dalla Commissione, finalizzati a verificare l'idoneità dell'operatore all'iscrizione.

Art. 6.

(Sanzioni amministrative)

1. Ai soggetti che esercitano l'attività di operatore di acquacoltura biologica di cui all'articolo 2, comma 1, senza essere iscritti nell'elenco nazionale è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo pari a 1000 euro per ogni quintale di prodotto.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è irrogata, altresì, a coloro che utilizzano senza essere autorizzati o impropriamente la denominazione o il marchio di rico-

noscimento dei prodotti dell'acquacoltura biologica.

3. Le modalità di irrogazione delle sanzioni, nonché gli ulteriori provvedimenti sanzionatori e di sospensione dall'esercizio dall'attività di acquacoltura biologica, sono determinati con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio nazionale attività di acquacoltura biologica, devono presentare alla Commissione, entro tre mesi dalla medesima data, domanda di iscrizione nell'elenco nazionale.

2. La Commissione verifica l'idoneità dell'operatore all'iscrizione nell'elenco nazionale e provvede a rilasciarne la conseguente autorizzazione.

Art. 8.

(Incentivi finanziari)

1. Al fine di favorire la riconversione del metodo biologico degli impianti di allevamento ittico esistenti e la promozione di attività didattiche, ricreative e sportive ad essi connesse, è istituito un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione organica di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Le modalità per la concessione alle imprese del settore delle agevolazioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Commissione.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00